

6.02 Prestazioni dell'IPG
(servizio e maternità)



Indennità in caso di maternità

Stato al 1° gennaio 2016



In breve

Le donne che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto all'indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. L'indennità per la perdita di guadagno ammonta all'80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno.

Questo opuscolo informativo informa le madri che esercitano un'attività lucrativa, e i datori di lavoro, in merito all'indennità di maternità.

Aventi diritto

1 Chi ha diritto all'indennità di maternità?

Hanno diritto all'indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino:

- esercitano un'attività lucrativa dipendente;
- esercitano un'attività lucrativa indipendente;
- collaborano nell'azienda appartenente al coniuge, alla famiglia o al convivente e ricevono un salario in contanti;
- sono disoccupate e ricevono già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o presentano un periodo di contribuzione sufficiente secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono dunque un'indennità giornaliera da parte di un'assicurazione sociale o privata, a condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza;
- hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del versamento del salario o al versamento di indennità giornaliera è giunto a termine.

Riguardo alla protezione delle lavoratrici in caso di maternità si veda l'opuscolo informativo della Segreteria di Stato dell'economia (SECO): www.seco.admin.ch.

2 A quali condizioni si acquisisce il diritto all'indennità di maternità?

Il diritto all'indennità di maternità nasce se l'avente diritto:

- era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i 9 mesi immediatamente precedenti la nascita del bambino. In caso di parto prematuro questo periodo è ridotto a:
 - 6 mesi in caso di parto prima del 7° mese di gravidanza;
 - 7 mesi in caso di parto prima del 8° mese di gravidanza;
 - 8 mesi in caso di parto prima del 9° mese di gravidanza;
- e durante questo periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Vengono presi in considerazione i periodi d'assicurazione o d'occupazione compiuti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Questi sono attestati mediante il *modulo E104*, da richiedere presso l'organo d'assicurazione estero competente. Il *modulo E104* è disponibile sul sito Internet www.avs-ai.ch.

3 Quando inizia e quando termina il diritto all'indennità?

Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 14 settimane o 98 giorni. Se, durante questo periodo, la madre riprende l'attività lucrativa a tempo pieno o parziale oppure decede, il diritto all'indennità si estingue prima. In caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

4 A quanto ammonta l'indennità di maternità?

L'indennità di maternità è versata come indennità giornaliera ed ammonta all'80 % del reddito medio da attività lucrativa percepito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno.

Attenzione: prendere un congedo non pagato prima del parto può comportare una riduzione dell'indennità di maternità.

L'indennità giornaliera massima è versata a chi consegue un salario mensile di 7 350 franchi ($7\,350 \text{ franchi} \times 0,8 / 30 \text{ giorni} = 196 \text{ franchi al giorno}$) o, nel caso di una lavoratrice indipendente, un reddito annuo di 88 200 franchi ($88\,200 \text{ franchi} \times 0,8 / 360 \text{ giorni} = 196 \text{ franchi al giorno}$).

5 Cosa succede nel caso di un concorso di prestazioni di altre assicurazioni sociali con l'indennità di maternità?

L'indennità di maternità ha la priorità se al momento del parto sussiste un diritto ad un'indennità giornaliera delle seguenti assicurazioni:

- assicurazione contro la disoccupazione;
- assicurazione invalidità;
- assicurazione contro gli infortuni;
- assicurazione militare, o ad una
- indennità per persone prestanti servizio.

Riceverete l'indennità di maternità e non l'indennità di un'altra assicurazione sociale. Essa corrisponde almeno all'indennità versata fino a quel momento.

Richiesta dell'indennità di maternità

6 Chi può far valere il diritto all'indennità di maternità?

Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato presso la cassa di compensazione competente dalle seguenti persone:

- la madre
 - attraverso il datore di lavoro, se esercita un'attività lucrativa dipendente;
 - rivolgendosi direttamente alla cassa di compensazione, se esercita un'attività lucrativa indipendente, è disoccupata o incapace al lavoro;
- il datore di lavoro
 - se la madre non esercita il suo diritto attraverso il datore di lavoro (v. sopra) e quest'ultimo versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità giornaliera;
- i familiari
 - se la madre non adempie ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

Per le madri che, al momento del parto, erano impiegate, disoccupate o incapaci al lavoro l'attuale o l'ultimo datore di lavoro deve attestare:

- la durata del rapporto di lavoro;
- il salario determinante per il calcolo dell'indennità di maternità, e
- l'ammontare del salario da lui versato durante il periodo in cui sussiste il diritto all'indennità.

Il *modulo di richiesta* può essere scaricato da Internet alla pagina www.avs-ai.ch.

7 Quando si estingue il diritto all'indennità di maternità?

Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato fino a 5 anni dopo le 14 settimane del congedo di maternità. Al termine di questo periodo il diritto si estingue.

Versamento dell'indennità di maternità

8 Sull'indennità di maternità devono essere pagati i contributi AVS/AI e IPG?

Sì. L'indennità di maternità versata direttamente all'avente diritto in sostituzione del salario conta come reddito da cui devono essere dedotti i contributi AVS/AI e IPG. Alle lavoratrici salariate è inoltre dedotto il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione. Come qualsiasi altro reddito, l'importo dell'indennità di maternità direttamente versata all'avente diritto è pertanto registrato nel Conto Individuale AVS dell'assicurato. In questo modo verrà presa in considerazione per il calcolo di rendite future. Ulteriori informazioni sull'obbligo contributivo possono essere richieste presso le casse di compensazione.

9 Come avviene il versamento dell'indennità di maternità?

Se, durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità, la madre continua a percepire il suo salario, la cassa di compensazione versa l'indennità di maternità al datore di lavoro.

In caso di controversia con il datore di lavoro o se circostanze particolari lo giustificano, la madre può chiedere alla cassa di compensazione di versarle direttamente l'indennità di maternità. Tra le circostanze particolari vi sono l'insolvenza del datore di lavoro, un suo ritardo nei versamenti o il fatto che egli non debba venire a conoscenza di dettagli concernenti un'altra attività lucrativa esercitata dalla madre (ammontare del salario, esercizio di un'attività lucrativa indipendente ecc.). In tutti gli altri casi, la cassa di compensazione versa l'indennità di maternità direttamente alla madre o alla persona legittimata a riceverla.

La madre può chiedere che l'indennità sia versata ai familiari aventi diritto al mantenimento o all'assistenza. L'indennità di maternità è versata alla fine del mese. Se inferiore ai 200 franchi mensili, essa è versata alla fine del congedo di maternità. Se dopo il parto la madre trasferisce il proprio domicilio all'estero, l'indennità di maternità può essere versata anche all'estero.

Copertura assicurativa

10 Le donne in congedo di maternità continuano a essere assicurate contro gli infortuni?

Durante il congedo di maternità, le salariate che percepiscono un'indennità di maternità restano obbligatoriamente assicurate all'assicurazione contro gli infortuni pur essendo in linea di principio esonerate dal versamento dei premi corrispondenti.

Se, durante il congedo di maternità, il datore di lavoro versa un salario più elevato dell'indennità di maternità, egli è tenuto a versare i premi LAINF calcolati sulla differenza tra l'indennità di maternità e il salario versato (fino a concorrenza dell'attuale guadagno massimo assicurato LAINF di 148 200 franchi).

Anche le donne disoccupate restano assicurate contro gli infortuni durante il congedo di maternità. Da questo punto di vista, ma solo nel caso in cui non avvenga un'interruzione tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e quella di maternità, esse non devono revocare la sospensione della copertura degli infortuni annunciata all'assicuratore malattie.

11 La copertura assicurativa della previdenza professionale continua a essere garantita anche durante il congedo di maternità?

La copertura assicurativa della previdenza professionale di cui beneficiano le salariate nel rapporto di lavoro è garantita alle stesse condizioni anche durante il congedo di maternità. Pur se, in linea di principio, il salario coordinato sul quale sono prelevati i contributi resta immutato, la lavoratrice può sollecitarne una riduzione.

Per ogni genere di domanda riguardante l'importo dei contributi LPP del datore di lavoro e della lavoratrice, è sempre consigliabile rivolgersi all'istituzione di previdenza competente.

Esempi di calcolo dell'indennità di maternità

12 Reddito mensile inferiore a 7 350 franchi

| | |
|---|----------------------------------|
| Prima della nascita del figlio l'assicurata percepiva un reddito mensile di | 5 250 franchi |
| Calcolo dell'indennità: | |
| 5 250 franchi: 30 giorni | 175 franchi di salario al giorno |
| Indennità = 80 % di 175 franchi | 140 franchi al giorno |
| Indennità di 140 franchi al giorno per, al massimo, 98 giorni | 13 720 franchi |

13 Reddito mensile superiore a 7 350 franchi

| | |
|---|-------------------------------------|
| Prima della nascita del figlio l'assicurata percepiva un reddito mensile di | 7 425 franchi |
| Calcolo dell'indennità: | |
| 7 425 franchi: 30 giorni | 247.50 franchi di salario al giorno |
| Indennità = 80 % di 247.50 franchi | 198 franchi al giorno |
| Riduzione fino all'indennità massima | 196 franchi al giorno |
| Indennità di 196 franchi al giorno per, al massimo, 98 giorni | 19 208 franchi |

14 Lavoratrici indipendenti con reddito annuo inferiore a 88 200 franchi

| | |
|---|---------------------------------|
| Prima della nascita del figlio l'assicurata percepiva un reddito annuo di | 27 000 franchi |
| Calcolo dell'indennità: | |
| 27 000 franchi: 360 giorni | 75 franchi di salario al giorno |
| Indennità = 80 % di 75 franchi | 60 franchi al giorno |
| Indennità di 60 franchi al giorno per, al massimo, 98 giorni | 5 880 franchi |

15 Lavoratrici indipendenti con reddito annuo superiore a 88 200 franchi

| | |
|---|-------------------------------------|
| Prima della nascita del figlio l'assicurata percepiva un reddito annuo di | 90 900 franchi |
| Calcolo dell'indennità: | |
| 90 900 franchi: 360 giorni | 252.50 franchi di salario al giorno |
| Indennità = 80 % di 252.50 franchi | 202 franchi al giorno |
| Riduzione fino all'indennità massima | 196 franchi al giorno |
| Indennità di 196 franchi al giorno per, al massimo, 98 giorni | 19 208 franchi |

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2017. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.02/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

6.02-16/01-I